

Articolo 19***Pubblicazione dei dati del Registro***

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell'Autorità.
2. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti di cui all'articolo 10.

TITOLO VI**SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI
DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE****Articolo 20*****Tenuta della sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione relativa alle
infrastrutture di diffusione***

1. La sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione è tenuta dal Servizio.
2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all'esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all'esercizio di impianti.
3. Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica inerenti il censimento di cui al comma 2, l'Autorità può avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni.

Articolo 21***Modalità di tenuta della sezione speciale***

1. I soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande I-III/VHF, IV-V/UHF comunicano, entro sessanta giorni, i dati relativi alle infrastrutture di diffusione presenti sul territorio italiano in conformità agli allegati C e TEC.
2. Ai fini dell'integrazione dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti nella banda 87,50-108,00 MHz e di radiodiffusione sonora digitale operanti nella banda 1452,00-1479,50 MHz, l'Autorità adotta apposita delibera concernente le modalità di comunicazione dei dati relativi a detti impianti.
3. A ciascun impianto di diffusione registrato nella sezione speciale è attribuito un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto). Tale identificativo, una volta reso noto al soggetto che ha inviato la comunicazione, è citato in tutte le successive comunicazioni riguardanti variazioni dei dati tecnici o amministrativi dell'impianto registrato.
4. Con successivi provvedimenti l'Autorità individua le modalità di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

